



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Copia dell'ORIGINALE

DETERMINAZIONE n. 292 del 27/07/2015

Settore: Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia
Unità Proponente: Ufficio Personale

**Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81 DEL
15.06.2015 AL BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER LO SVOLGIMENTO DI "LAVORO
OCCASIONALE" DI TIPO ACCESSORIO (VOUCHER INPS)**

Pubblicata il 27/07/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 7 del 27.05.2014 con il quale si individua il sottoscritto Mario Gamberucci quale Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia

Richiamate la propria determinazione n. 282 del 21.07.2015 con la quale è stato approvato lo schema per l'avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per lo svolgimento di "Lavoro Occasionale" di tipo accessorio (Voucher Inps).

Richiamati gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. N. 81 del 15.06.2015 pubblicato sull G.U. n. 144 del 24.06.2015 dove sono state apportate modifiche alla normativa vigente in materia di lavoro accessorio e ritenuto di procedere alla modifica dell'avviso in oggetto relativamente al punto 5 "Limiti Economici del prestatore" secondo il seguente contenuto:

5) LIMITI ECONOMICI PER IL PRESTATORE

I voucher garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la regolare copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, ma non prevedono la copertura per malattia, maternità e assegni per nucleo familiare. Il voucher offre inoltre il vantaggio, come illustrato di seguito, della piena cumulabilità dei compensi con le rendite pensionistiche e con le integrazioni del reddito per i lavoratori che ne godono (Legge n. 134/2012), oltre alla non rilevanza sullo "status" di disoccupato o di inoccupato.

Si evidenziano i seguenti obblighi per il Committente:

- *la qualificazione del rapporto come prestazione accessoria è data dalla comunicazione anticipata all'INPS, in assenza della quale il rapporto si configura come non regolare e passibile quindi di sanzioni.*
- *La norma ha introdotto il limite massimo di 7.000 Euro netti per anno civile quale compenso complessivamente percepito dal prestatore con riferimento alla totalità dei committenti e per il committente è previsto l'obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, lo stesso committente dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, la dichiarazione si riferisce sia ai voucher riscossi nell'anno civile in corso che a quelli già percepiti e non ancora riscossi (sia dallo stesso committente che da altri). L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente a evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.*

Si ricorda che:

- *per effetto dell'art. 48 c. 2 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite complessivo di 3.000 Euro (netti) per anno civile. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.*
- *i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio a condizione che siano comunque compatibili con quanto stabilito dall'art. 19, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale.*
- *per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito "le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 Euro nell'anno solare non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Il lavoratore ha inoltre l'obbligo di presentare preventiva comunicazione all'Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 Euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 Euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio" (circ. INPS n. 130 del 4/10/2010).*

Il D. Lgs 81/2015 ribadisce che il compenso derivante da tali prestazioni è esente da qualsiasi imposizione fiscale: ne consegue che tali redditi sono esenti da IRPEF.

N.B.: con l'entrata in vigore del nuovo ISEE (1.1.2015) qualunque componente reddituale anche esente da imposizione fiscale entrerà nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche;

- *non incide sullo "status" di disoccupato o inoccupato: non incidono perciò sull'eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per l'Impiego, di coloro che sono alla ricerca di un'occupazione;*
- *sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. (Art. 48 del D.Lgs. 81/2015 comma 5).*

Ravvisata inoltre l'opportunità di modificare il punto 2 del bando in oggetto eliminando dai requisiti richiesti per la partecipazione il godimento dei diritti politici e mantenendo invariati le ulteriori condizioni di garanzia per l'accesso ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;

DETERMINA

- 1) di prendere atto degli artt. 48 e 49 del D. Lgs 81 del 15.06.2015 e di modificare il punto “5- Limiti economici per il prestatore” del “Bando per la formazione di una graduatoria per lo svolgimento di “Lavoro occasionale di tipo accessorio” approvato con determinazione n. 282 del 21.07.2015 secondo il seguente contenuto:

5- LIMITI ECONOMICI PER IL PRESTATORE

I voucher garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la regolare copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, ma non prevedono la copertura per malattia, maternità e assegni per nucleo familiare. Il voucher offre inoltre il vantaggio, come illustrato di seguito, della piena cumulabilità dei compensi con le rendite pensionistiche e con le integrazioni del reddito per i lavoratori che ne godono (Legge n. 134/2012), oltre alla non rilevanza sullo “status” di disoccupato o di inoccupato.

Si evidenziano i seguenti obblighi per il Committente:

- *la qualificazione del rapporto come prestazione accessoria è data dalla comunicazione anticipata all'INPS, in assenza della quale il rapporto si configura come non regolare e passibile quindi di sanzioni.*
- *La norma ha introdotto il limite massimo di 7.000 Euro netti per anno civile quale compenso complessivamente percepito dal prestatore con riferimento alla totalità dei committenti e per il committente è previsto l'obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, lo stesso committente dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, la dichiarazione si riferisce sia ai voucher riscossi nell'anno civile in corso che a quelli già percepiti e non ancora riscossi (sia dallo stesso committente che da altri). L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente a evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.*

Si ricorda che:

- *per effetto dell'art. 48 c. 2 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite complessivo di 3.000 Euro (netti) per anno civile. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.*
- *i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio a condizione che siano comunque compatibili con quanto stabilito dall'art. 19, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale.*
- *per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito “le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 Euro nell'anno solare non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Il lavoratore ha inoltre l'obbligo di presentare preventiva comunicazione all'Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 Euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 Euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio” (circ. INPS n. 130 del 4/10/2010).*

Il D. Lgs 81/2015 ribadisce che il compenso derivante da tali prestazioni è esente da qualsiasi imposizione fiscale: ne consegue che tali redditi sono esenti da IRPEF.

N.B.: con l'entrata in vigore del nuovo ISEE (1.1.2015) qualunque componente reddituale anche esente da imposizione fiscale entrerà nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche;

- *non incide sullo “status” di disoccupato o inoccupato: non incidono perciò sull'eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per l'Impiego, di coloro che sono alla ricerca di un'occupazione;*
- *sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. (Art. 48 del D.Lgs. 81/2015 comma 5).*

- 2) Di modificare il punto 2 del bando in oggetto “Ulteriori requisiti richiesti” eliminando il godimento dei diritti politici fa le condizioni richieste per la partecipazione;
- 3) Di dare atto che rimangono invariate tutte le altre condizioni inclusa la data di scadenza confermata al alle ore 12,00 del giorno 21 agosto 2015.

Il Dirigente
Dr. Mario Gamberucci